

TRIBUNALE ROMA

22 MARZO 2005

ESTENSORE: FANTI

PARTI: C.P.

(avv. Cialdini)

IL MESSAGGERO SPA ET AL

(avv. ti Cavasola, Dotto)

CAROSINI

(avv. De Medici)

Diritti della personalità

- Dati personali • Cronaca giornalistica • Essenzialità dell'informazione
- Diffusione di dati sovrabbondanti • Illiceità
- Sussiste

Integra un illecito trattamento di dati personali la diffusione di una notizia di cronaca relativa all'aggressione subita da una persona contenente dati sovrabbondanti rispetto all'essenzialità dell'informazione quali l'anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione del nucleo familiare, la professione del coniuge della vittima.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato, C.P. conveniva in giudizio Giuseppe Martina, Marco De Risi, Paolo Graldi ed Il Messaggero spa — rispettivamente i primi due nella qualità di autori dell'articolo pubblicato in data 1/3/2001 sul quotidiano Il Messaggero, dal titolo « Accoltellata sette volte per vendetta » e gli altri di direttore responsabile e di editore del predetto giornale — per sentirli solidalmente condannare al risarcimento del danno provocato dall'illecito trattamento dei propri dati personali avvenuto nel predetto articolo. Conveniva contestualmente in giudizio l'ispettore di PS Bruno Carosini chiedendone la condanna solidale con gli altri convenuti, sul presupposto che i dati illecitamente trattati e diffusi fossero stati dal medesimo comunicati ai giornalisti.

Esponenza a sostegno:

— che il giorno 27 febbraio 2001, alle ore 17,45, mentre si trovava da sola all'esterno dell'edicola di giornali sita in Roma, piazza dei Giochi Delici, da lei gestita, aveva subito un'aggressione da parte di uno sconosciuto, camuffato con un casco integrale da motociclista, che l'aveva ripetutamente colpita con un'arma da taglio, infliggendole numerose ferite in diverse parti del corpo;

— che prontamente soccorsa, era stata accompagnata dal marito all'Ospedale, mentre sul luogo era sopraggiunta una pattuglia del Commissariato di PS di zona;

— che il giorno successivo aveva sporto denuncia orale, che era stata raccolta dall'Ispettore di PS Carosini;

— che nel tardo pomeriggio dello stesso giorno aveva ricevuto una telefonata da parte di tale Giuseppe, sulle prime creduto un amico o un collega del marito per il tono confidenziale utilizzato e per la conoscenza del suo numero telefonico;

— che questi le aveva rivolto numerose domande sull'accaduto, qualificandosi infine, dietro sua insistenza, come il giornalista del Il Messaggero Giuseppe Martina;

* La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale in ordine alla (limitata) diffondibilità da parte della stampa dei dati relativi a vittime di reati v. Trib.

Roma 13 giugno 2003, in questa *Rivista*, 2004, 277; Trib. Roma 10 gennaio 2003, *ivi* 2003, 532.

— che ella lo aveva allora pregato di non pubblicare la notizia né tantomeno i suoi dati personali, interrompendo immediatamente la comunicazione;

— che il primo marzo era stato pubblicato l'articolo sopra citato, nel quale non soltanto era stata data notizia dell'aggressione subita, ma erano stati riportati i dati personali idonei alla sua precisa identificazione (nome, cognome, anno di nascita, luogo di residenza, composizione del suo nucleo familiare, professione esercitata dal coniuge);

— che inoltre nell'articolo si era fatto specifico riferimento ad un particolare movente dell'aggressione, da lei e dal marito ipotizzato unicamente in sede di denuncia orale all'Ispettore Carosini;

— che il giornalista Martina aveva avuto notizia sia dei suoi dati personali, sia di tale ipotizzato movente unicamente da parte dell'Ispettore Carosini, circostanza quest'ultima verbalmente confermata dall'Ispettore al proprio marito M.A., anch'egli Ispettore di Polizia;

— che in seguito alla pubblicazione dell'articolo, ella aveva ricevuto numerose telefonate « mute », cessate unicamente dopo avere chiesto il mutamento del numero telefonico, da mantenersi riservato;

— che i suoi dati personali erano stati raccolti e trattati a sua insaputa, senza autorizzazione o consenso alcuno, tanto da integrare un'ipotesi di illecito trattamento sanzionata dalla L. 675/1996;

— che non avendo ricevuto riscontro alcuno la richiesta, indirizzata al giornale, di provvedere alla immediata cancellazione dei dati, ella si era rivolta al Garante per la Protezione dei Dati Personali;

— che la cancellazione dei dati personali era stata effettuata dal giornale soltanto dopo avere ricevuto dal Garante l'invito ad aderire spontaneamente alla richiesta;

— che in conseguenza il Garante, con provvedimento del 3 maggio 2001, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di cancellazione, ponendo peraltro a carico de Il Messaggero le spese del procedimento « in considerazione del non tempestivo riscontro all'istanza avanzata dall'interessata »;

— che la pubblicazione dei propri dati personali le aveva creato un grave pregiudizio, ravvisabile nello stato di stress derivato dalle telefonate « mute » e dalla considerazione che l'autore del fatto criminoso era ancora sconosciuto, tanto da esserle stata diagnosticata una grave sindrome ansioso-depressiva.

Ritenendo la condotta dei giornalisti illecita, poiché violativa del canone di essenzialità dell'informazione e ravvisando la corresponsabilità dell'Ispettore Carosini per le ragioni dette, concludeva per la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, da determinarsi nella misura di lire 100.000.000 (o in quella diversa ritenuta di giustizia), instando altresì per la pubblicazione del dispositivo della sentenza su Il Messaggero.

Si costituivano i convenuti Martina, De Risi, Graldi ed Il Messaggero spa e rilevavano di avere lecitamente esercitato il diritto di cronaca con riferimento ai noti parametri di legittimità elaborati dalla giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa (verità del fatto, pertinenza, continenza), nonché alla luce delle previsioni della legge 675/1996 (artt. 9, 20 e 25), come integrate dal Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Si costituiva altresì il Carosini, negando qualsiasi responsabilità nella diffusione dei dati personali dell'attrice ai giornalisti de Il Messaggero.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prove orali ed all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti reiteravano le rispettive richieste, chiedendo inoltre tutti i convenuti la condanna della P. al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Rimessa sul ruolo a causa della constatata mancanza del fascicolo di parte attrice nonché del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda risarcitoria avanzata dalla P. nei confronti dei giornalisti Martina e De Risi, del direttore responsabile Graldi e dell'editore del quotidiano deve ritenersi fondata.

Va innanzi tutto osservato come la *causa petendi* allegata nell'atto di citazione consista esclusivamente, ad un'attenta lettura, nella indebita diffusione di dati personali effettuata in violazione del principio dell'essenzialità dell'informazione. Il riferimento alla rivelazione del presunto movente del fatto di cronaca deve ritenersi operato al solo fine di evidenziare la gravità del pericolo di danno cui la P. è stata esposta in conseguenza della diffusione dei dati personali, non già al fine di individuare una autonoma ragione di censura della condotta giornalistica sotto tale profilo. Ne deriva che l'ambito normativo di riferimento della presente controversia deve ritenersi circoscritto alle previsioni della legge 675/1996, con particolare riferimento al profilo della liceità della diffusione dei dati personali da parte del giornalista in rapporto al diritto-dovere di cronaca ed ai principi deontologici che informano in tale ambito l'attività giornalistica.

Ciò premesso, ritiene il giudicante che il contenuto dell'articolo « Accoltellata sette volte per vendetta » abbia effettivamente violato il principio di essenzialità dell'informazione, prescritto dall'art. 20, comma I, lett. d) L. 31 dicembre 1996 n. 675.

Prevede tale norma che la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte dei privati è ammessa, anche in mancanza del consenso dell'interessato, nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, *nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25.*

L'art. 25 dispone poi che il Garante promuova l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati effettuato nell'esercizio della professione giornalistica, codice approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 3 agosto 1998 (ed in vigore dal 18 agosto 1998). In particolare l'art. 6 del Codice, intitolato « essenzialità dell'informazione », recita: « *La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione della originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.* ».

Dall'esame di tale quadro normativo — vigente al momento del fatto, non essendo ancora stato emanato il Codice dei Dati Personali approvato con D.Lgs. 196/2003 — emerge in primo luogo l'indicazione di specifici limiti al diritto di cronaca posti dal legislatore a tutela della riserva-

tezza, con conseguente individuazione di un'area di potenziale conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla tutela dei dati personali non coincidente e non automaticamente sovrapponibile a quella — tradizionalmente indagata — del contrasto tra il diritto di cronaca e la tutela dell'onore e della reputazione. È infatti di tutta evidenza come l'informazione giornalistica possa non incidere sull'apprezzamento di una persona, comportando cionondimeno un'invasione della sua sfera di riserbo. Trattasi pertanto di differenti aree di conflitto e di tutela, da risolversi alla luce di criteri propri, riferiti alla specifica materia.

Ne deriva che il riferimento effettuato dai convenuti Martina, De Risi, Graldi ed Il Messaggero spa ai canoni di legittimità del diritto di cronaca elaborati dalla giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa appare nella specie apertamente inconferente.

In secondo luogo la stessa legge 675/1996, nel riferirsi genericamente ai limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, compie poi un esplicito riferimento ad un unico sostanziale limite, consistente nel principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, richiamando inoltre al rispetto del Codice deontologico. A sua volta tale Codice espressamente enuclea il contenuto fondamentale del canone di essenzialità dell'informazione.

Ne deriva che alla luce del delineato quadro normativo il bilanciamento tra l'esercizio del diritto di cronaca (art. 21 Cost.) e la tutela dei dati personali deve essere attuato da un lato con esclusivo riferimento a fatti di interesse pubblico — canone quest'ultimo peraltro coincidente con quello della pertinenza elaborato nell'ambito del contrasto tra il diritto di cronaca e la tutela dell'onore e della reputazione — dall'altro con specifico riguardo al principio di essenzialità dell'informazione, indicato dall'art. 25 della legge ed esplicitato dall'art. 6 del Codice deontologico. Trattasi peraltro di principi logicamente ed indissolubilmente connessi, posto che la notizia non essenziale è appunto una notizia non rispondente all'interesse pubblico (cfr. Cass. 9 giugno 1998 n. 5658, cfr. anche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 ottobre 1998 e 11 marzo 2002).

Venendo al caso di specie, l'articolo oggetto del presente giudizio — sia pure avendo dato notizia di un fatto di sicuro e rilevante interesse pubblico — non ha rispettato il criterio di essenzialità dell'informazione in quanto ha riferito dati personali della P. — nome, cognome, anno di nascita, luogo di residenza, composizione del nucleo familiare, professione esercitata dal coniuge — obiettivamente inutili e sovrabbondanti rispetto alla cognizione del fatto di cronaca. Le informazioni fornite inerenti alla vittima del reato non possono infatti in alcun modo ritenersi indispensabili in ragione dell'originalità del fatto, né della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, né della qualificazione dei protagonisti. Avrebbe potuto infatti essere sufficiente — e pertinente all'interesse dei lettori — dare notizia del fatto che la vittima del reato era colei che gestiva l'edicola dei giornali a piazza dei Giochi Delfici.

La lesione del diritto alla tutela dei dati personali dell'attrice determina la responsabilità solidale dei convenuti Martina, De Risi, Graldi e de Il Messaggero s.p.a. a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (quello patrimoniale non essendo stato né dimostrato né richiesto), avendo trovato tale ipotesi di danno esplicito riconoscimento nel disposto dell'art. 29, comma IX, della L. 675/1996.

Relativamente poi alla concreta determinazione del pregiudizio subito, ritiene il giudicante che lo stesso — come del resto invocato dall'attrice — debba essere valutato in via equitativa, dovendo aversi riguardo alla concreta entità della violazione, senz'altro aggravata dalla contestuale notizia inerente al presunto movente del fatto — tale da esporre la vittima del reato ad effettive potenziali ritorsioni ulteriori — alla diffusione del quotidiano ed alla collocazione della notizia nella sezione dedicata alla cronaca di Roma. Va invece escluso che la malattia ansioso-depressiva riscontrata alla P. possa ritenersi causalmente collegabile, in termini di certezza o comunque di ragionevole verosimiglianza, alla violazione della *privacy* compiuta nell'articolo anziché al coinvolgimento nel grave fatto di cronaca (aggressione operata da uno sconosciuto, causazione di numerose ferite provocate da arma da taglio, successivo ricovero, etc.).

Tenuto conto di tali criteri di giudizio, l'entità del danno non patrimoniale subito va quantificata nell'importo di € 10.000,00, con gli interessi legali dalla data di notificazione della sentenza al soddisfo e con la pubblicazione del dispositivo sul medesimo quotidiano, nella parte del giornale relativa alla cronaca di Roma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Venendo alla domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti dell'Ispettore di PS Bruno Carosini, la stessa deve ritenersi assolutamente infondata.

Le emergenze istruttorie acquisite non hanno consentito di accertare l'assunto della P., a tenore del quale i dati personali della stessa sarebbero stati comunicati al giornale direttamente dall'Ispettore. La versione dei fatti resa dal convenuto coincide infatti con quella resa dal giornalista Martina, il quale ha escluso di avere avuto notizia dei dati dell'attrice dal medesimo, avendoli viceversa appresi in parte dalla stessa P. in occasione di un precedente fatto di cronaca, nonché nel corso della telefonata del 28/2/2001 e soprattutto dal contenuto del c.d. « mattinale » diramato dalla Questura di Roma. Del fatto poi che i dati fossero contenuti nel « mattinale » vi è conferma nella deposizione della teste De Angelis, agente scelto sopraggiunta nell'immediatezza del fatto, la quale ha del resto dichiarato come i dati medesimi (poi appunto trasfusi nel « mattinale ») furono forniti alla Questura direttamente dal marito dell'attrice, a sua volta presente al momento del fatto e da lei telefonicamente messo in comunicazione con la Questura in considerazione della duplice veste di coniuge della vittima del reato e di Ispettore di PS.

La domanda risarcitoria è quindi apertamente indimostrata, dovendo l'attrice soccombente rifondere al Carosini le spese legali.

Inammissibile appare infine la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dal convenuto nei confronti della P., trattandosi di domanda tardivamente per la prima volta avanzata in fase successiva alla propria costituzione in giudizio e costituente una vera e propria domanda aggiuntiva, dotata di autonomia rispetto a quella di condanna alle spese e come tale integrante una vera e propria *mutatio libelli*.

P.Q.M. — Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, così decide:

1) ravvisata la violazione del diritto alla tutela dei propri dati personali causata a P.C. sotto il profilo dell'essenzialità dell'informazione, condanna Martina Giuseppe, De Risi Marco, il dr. Paolo Graldi e la società editrice Il Messaggero spa — in persona del legale rappresentante *pro tempore* — in solido tra loro, a corrispondere alla P. la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, con gli interessi legali dalla data di notificazione della pronuncia al soddisfo;

2) condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, a rifonderle le spese di lite che liquida in € 4.350,00 (di cui € 1.200,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre IVA, CPA e percentuale per spese generali come per legge;

3) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano Il Messaggero, per una sola volta e con collocazione nella cronaca di Roma;

4) respinge la domanda risarcitoria avanzata dalla P. nei confronti di Carosini Bruno;

5) condanna la P. a rifondere al Carosini le spese di lite, che liquida in € 4.350,00 (di cui € 1.200,00 per diritti ed € 3000,00 per onorari), oltre IVA, CPA e percentuale per spese generali come per legge;

6) dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Carosini nei confronti della P.;

7) visto l'art. 154, comma VI, D. Lgs. 196/2003, manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Garante per la Protezione dei Dati Personali.